

L'adempimento dell'esterometro alla luce dei chiarimenti nella circolare n. 11/2019 di Assonime

L'esterometro consente di evidenziare criticità e approfondire nozioni rilevanti nell'applicazione della disciplina IVA alle operazioni transfrontaliere



Carmela Marina Zenzola
Dottoressa Commercialista, Milano

La proroga dell'adempimento al 30 aprile 2019 (con riferimento alle operazioni di gennaio, febbraio, mentre a partire da marzo verrà rispettata la scadenza ordinaria) si è resa necessaria a fronte delle numerose perplessità emerse nei confronti di un adempimento speculare allo spesometro domestico (ormai abrogato). La Circolare Assonime n. 11/2019 torna ad approfondire le principali nozioni che sottendono l'adempimento dello spesometro transfrontaliero (cd. esterometro), previsto con cadenza mensile (la trasmissione telematica dei dati va effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso oppure della data in cui è ricevuto il documento relativo all'operazione passiva).

I. Premessa	227
II. L'ambito di applicazione soggettivo del nuovo adempimento	227
III. I rapporti tra esterometro e fatturazione elettronica	228
IV. La detrazione dell'IVA da parte dei soggetti non stabiliti, ma identificati ai fini IVA in Italia: documentazione rilevante	228
V. I soggetti esteri rientranti nel regime delle piccole imprese	229
VI. La piattaforma Otello 2.0: effetti della trasmissione delle relative fatture	230
VII. I termini di trasmissione	230
VIII. Conclusioni	231

I. Premessa

Piuttosto folta è la serie di chiarimenti susseguiti nei primi mesi del 2019 sul tema della fatturazione elettronica e dello spesometro transfrontaliero (cd. esterometro). In particolare, gli interventi di prassi relativi all'esterometro hanno il pregio di porsi in coerenza e sulla scia dell'impostazione euro-unitaria prevista con l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea (Consiglio UE) rilasciata nei confronti dello Stato italiano

ad introdurre un sistema generalizzato di fatturazione elettronica, obbligatoria per i soggetti passivi d'imposta stabiliti nel proprio territorio. In risposta a due istanze di interpello e ad un'istanza di consulenza giuridica, hanno trovato soluzione varie tematiche fra cui quella riguardante il perimetro della nozione dei soggetti stabiliti nel territorio italiano, in contrapposizione a quella dei soggetti non stabiliti, tematica già oggetto di una precedente Circolare di Assonime, la Circolare n. 26 del 13 dicembre 2018.

Nel seguito, si esamineranno alcuni di tali esiti interpretativi.

II. L'ambito di applicazione soggettivo del nuovo adempimento

Un tema fra i più dibattuti nell'ambito della disciplina dei nuovi adempimenti elettronici e comunicativi in materia IVA è l'interpretazione del combinato disposto dei commi 3 e 3-bis dell'art. 1 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 127/2015 e, in particolare, se la nozione di soggetti stabiliti in Italia includa anche i soggetti non residenti ivi direttamente identificati ai fini IVA, nonché i soggetti che abbiano nominato un proprio rappresentante fiscale.

Per espressa indicazione normativa, i soggetti tenuti all'obbligo di emissione delle fatture elettroniche sono anche tenuti all'adempimento dell'esterometro. La questione era già stata affrontata con una modifica normativa del citato comma 3 dell'art. 1 D.Lgs. n. 127/2015, dal quale era stato espunto il richiamo ai soggetti passivi "identificati" in Italia. Pertanto, l'ambito di applicazione soggettivo sia dell'obbligo di fatturazione elettronica sia dell'obbligo di comunicazione e invio dei dati relativi all'esterometro è stato delimitato ai soli soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato^[1].

[1] Si ricorda che a norma dell'art. 7, lett. d, del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 633/1972, per soggetto passivo "stabilito" si intende un soggetto domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero una stabile organizzazione di un soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente però alle operazioni da essa rese o ricevute.

Tale impostazione è stata confermata dalla risposta all'istanza d'interpello n. 67/2019 (punto 5) dell'Agenzia delle Entrate in cui un soggetto non residente, direttamente identificato in Italia mediante la nomina di un rappresentante fiscale, ha chiesto conferma se lo *status* di soggetto non residente identificato in Italia costituisca causa di esonero dall'obbligo di trasmissione dell'esterometro. Il parere dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che destinatari dell'obbligo di presentazione di tale adempimento sono i contribuenti residenti (o stabiliti) nel territorio dello Stato, con ciò escludendo dall'obbligo i soggetti identificati a norma dell'art. 35-ter D.P.R. n. 633/1972 o che hanno nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17 D.P.R. n. 633/1972[2]. In tal modo, la prassi ha sancito che l'ambito di applicazione soggettivo dell'esterometro coincide con quello della fatturazione elettronica previsto dal comma 3 dell'art. 1. D.Lgs. n. 127/2015 e, precisamente, comprende i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia che, dal 1° gennaio 2019, hanno l'obbligo di emettere fattura elettronica anche per le operazioni effettuate nei confronti dei non residenti identificati in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale). Al contrario, i soggetti non residenti identificati in Italia o che hanno nominato un rappresentante fiscale sono esclusi dall'obbligo di invio dell'esterometro.

Con riferimento agli enti non commerciali in possesso di partita IVA per le attività commerciali connesse, risulta chiaro che essi siano tenuti a quest'ultimo adempimento per le operazioni commerciali rilevanti ai fini IVA. Sul punto si veda anche il cap. V.

III. I rapporti tra esterometro e fatturazione elettronica

Un altro tema che ha suscitato commenti e riflessioni è il rapporto tra fatturazione elettronica ed esterometro. Negli interventi di prassi succedutisi, viene confermata l'impostazione iniziale secondo cui l'esterometro è complementare alle operazioni interessate dalla fatturazione elettronica. Infatti, l'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015 afferma che non sussiste l'obbligo dell'invio tramite esterometro per le operazioni documentate da bolletta doganale e per quelle certificate da fattura elettronica emessa o ricevuta. È comunque lasciata facoltà al contribuente di scegliere se

[2] Ai sensi dell'art. 17, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, i soggetti non residenti sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale in Italia nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di IVA (ad es. emissioni fatture, registrazioni, versamenti, Intrastat, ecc.) siano previsti a carico ovvero a favore degli stessi soggetti non residenti e sprovvisti di stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Pertanto, gli obblighi sono adempiuti e i diritti sono esercitati, nei modi ordinari, direttamente dagli stessi soggetti non residenti, per il tramite di un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dal D.P.R. n. 441/1997. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme IVA. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. Si pensi al caso delle vendite a distanza in cui tali vendite superino precise soglie di fatturato fissate da ciascuno Stato membro dell'Unione europea (UE). I cedenti non residenti sono obbligati a tassare i beni venduti nel Paese di destinazione. In questi casi dovranno quindi scegliere alternativamente se identificarsi ai fini IVA in Italia oppure nominare un rappresentante fiscale (la nomina è obbligatoria nel caso in cui le vendite vengano effettuate prevalentemente nei confronti di acquirenti privati).

trasmettere telematicamente i dati delle suddette operazioni, nonostante sia stata già emessa fattura elettronica oppure bolletta doganale.

In effetti, per esigenze di sistematicità e al fine di riassumere nello stesso adempimento mensile tutte le operazioni effettuate con soggetti non stabiliti in Italia, potrebbe essere conveniente inviare comunque i dati delle operazioni documentate da fattura elettronica o bolletta doganale, pur se esonerate sulla base della lettera della norma. Per converso, al fine di sottrarsi ad estenuanti invii mensili, potrebbe, invece, essere pratico predisporre la fattura elettronica anche per le operazioni transfrontaliere, affiancandola all'invio della fattura analogica al fornitore tramite modalità alternative come e-mail, PEC, ecc.

Al riguardo dei rapporti con la fatturazione elettronica, giova rammentare quanto ribadito dalla risposta all'interpello n. 67/2019 dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui con riferimento alle operazioni effettuate tra i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia e i soggetti ivi identificati a norma dell'art. 35-ter D.P.R. n. 633/1972 (o che abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17 D.P.R. n. 633/1972) è data facoltà al contribuente di emettere "alternativamente" la fattura elettronica oppure inviare i dati tramite l'esterometro. In quest'ultimo caso, il soggetto potrà emettere fattura cartacea. Tale soluzione era, peraltro, stata già proposta nella FAQ n. 30 pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate[3].

IV. La detrazione dell'IVA da parte dei soggetti non stabiliti, ma identificati ai fini IVA in Italia: documentazione rilevante

Un ulteriore motivo di frequente analisi e approfondimento sono i requisiti necessari per poter effettuare la detrazione dell'IVA relativa alle fatture acquisti. Come già chiarito nella Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, il momento da cui decorre il termine per esercitare il diritto alla detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la seguente duplice condizione:

- 1) (sostanziale) dell'avvenuta esigibilità dell'imposta (*i.e.*, momento di effettuazione dell'operazione); e
- 2) (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all'art. 21 D.P.R. n. 633/1972.

Il termine ultimo entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione coincide con il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si sono verificati i due requisiti (effettuazione dell'operazione e ricevimento della fattura) menzionati sopra. In altre parole, il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno solare in

[3] Si veda il seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/FAQ+fe/Risposte+alle+domande+piu+frequenti+tutte/?page=schedecomunicazioni> (consultato il 15.05.2019).

cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.

Sussistevano dubbi circa l'interpretazione del concetto di "formale possesso della fattura" nel caso di emissione di fattura nei confronti di soggetti non stabiliti, ma identificati in Italia. Infatti, come già detto sopra, in queste casistiche la risposta all'interpello n. 67/2019 (punto 1) ha chiarito che il cedente/prestatore può adottare a propria discrezione due modalità alternative di emissione della fattura e, precisamente, può emettere: (i) fattura cartacea, oppure (ii) fattura elettronica.

In caso si opti per la seconda opzione, quindi, per l'emissione della fattura elettronica, come già accennato, il cedente è esonerato dall'adempimento dell'esterometro. Nell'interpello si chiede, anche, in quale modo il soggetto non residente identificato in Italia possa soddisfare il requisito formale del possesso della fattura cartacea, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione IVA, a prescindere dalla modalità di emissione opzionata da parte del soggetto emittente (emissione elettronica o emissione cartacea). Si chiede, inoltre, quale sia il corretto significato di "copia cartacea della fattura" e quali siano le modalità di richiesta di detta "copia" al proprio fornitore.

La risposta all'interpello n. 67/2019, all'interno dei paragrafi dedicati al quesito n. 3, propone due soluzioni a seconda che la fattura sia emessa in modalità cartacea o elettronica:

- 1) nel caso in cui la fattura sia emessa in forma cartacea, i relativi dati dovranno essere trasmessi tramite esterometro e il cessionario/committente non stabilito, ma identificato potrà esercitare la detrazione, ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 633/72, sulla base delle fatture cartacee ricevute, come avveniva già nella disciplina previgente;
- 2) nel caso in cui la fattura sia emessa in forma elettronica, il fornitore è tenuto a seguire un'apposita procedura per elaborare e mettere a disposizione del cliente, soggetto non stabilito, ma identificato, la "copia" cartacea della fattura ove lo stesso ne faccia richiesta. Tale procedura è delineata nell'art. 23 D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale [CAD]) e prevede l'intervento di un Pubblico ufficiale, a ciò autorizzato, "per attestare la conformità all'originale" della copia analogica del documento informatico. Si tratta di una procedura burocratica e complessa che scoraggia, in questi casi, l'emissione della fattura elettronica, tanto che l'Agenzia delle Entrate è stata indotta a proporre una procedura alternativa descritta nella FAQ n. 30 pubblicata il 27 novembre 2018, secondo cui, qualora l'operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell'operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest'ultimo, sarà possibile inviare al Sistema di Interscambio (SdI) il file della fattura inserendo il valore predefinito "0000000" nel campo "codice destinatario" della fattura elettronica, a meno che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario). Spetterà poi al cessionario/committente accedere alla propria area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle Entrate al fine di scaricare la fattura elettronica

per l'esercizio della detrazione. In sostanza, l'Agenzia delle Entrate consiglia di inviare in ogni caso la fattura elettronica al soggetto non residente identificato, salvo l'onere per quest'ultimo di scaricarla dall'area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle Entrate.

Giova sottolineare che permane in capo al cedente/prestatore il gravoso onere d'informare tempestivamente il cessionario/committente, per vie alternative rispetto al SdI, della circostanza che la fattura è a disposizione nella sua area riservata. Si tratta di un onere molto gravoso, anche in termini di tempi e costi, che pone in capo al cedente/prestatore l'obbligo di comunicare per vie diverse dal SdI la presenza dell'originale della fattura sul portale dell'Agenzia delle Entrate.

Assonime focalizza l'analisi su tale questione. Al fine di attenuare i costi connessi a tale onere/vincolo, ispirandosi ad un principio già contenuto nel provvedimento del 30 aprile 2018, propone una soluzione alternativa a quella indicata nella risposta dell'Agenzia delle Entrate. In tale provvedimento quest'ultima ha stabilito che, se il contribuente non è tenuto ad attivare, ai sensi della norma, il canale SdI, registrando il proprio codice identificativo, né un canale telematico *web service* o FTP, la data da cui decorrono i termini per l'esercizio della detraibilità dell'imposta da parte del cessionario/committente coincide con la data di "presa visione" della fattura elettronica nell'area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle Entrate in cui la fattura è stata depositata.

Come si può ben evincere, si tratta della stessa situazione in cui versano i soggetti non stabiliti, ma identificati ai fini IVA in Italia, i quali non sono obbligati ad accreditarsi al SdI, vista l'inapplicabilità delle nuove regole di fatturazione elettronica nei loro confronti.

Pertanto, Assonime suggerisce che il criterio della "presa visione" della fattura elettronica nella propria area riservata, a seguito della comunicazione fatta dal fornitore della messa a disposizione in tale area dell'originale della fattura elettronica, possa essere ben considerata come condizione necessaria e sufficiente per il soggetto non stabilito, ma identificato per poter detrarre l'IVA sugli acquisti effettuati. Ovviamente, tale impostazione andrebbe confermata con un intervento di prassi.

Infine, si aggiunge che l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, al punto 4 della risposta all'interpello n. 67/2019, la definizione di "copia cartacea della fattura", che deve intendersi come un documento che riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML, senza la possibilità di indicare elementi aggiuntivi e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica.

V. I soggetti esteri rientranti nel regime delle piccole imprese

La portata onnicomprensiva dell'esterometro e il suo ampio perimetro oggettivo sono stati oggetto di definizione nella risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 85/2019 ad un interpello in cui l'istante, un soggetto non residente inglese sottoposto

al regime dettato per le piccole imprese, ha chiesto di sapere se le operazioni effettuate nei suoi confronti dai soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato debbano essere inserite in tale comunicazione.

Sulla base di un'interpretazione estensiva della *ratio* già prevista in materia di *Intrastat*[4], l'istante riteneva che il regime speciale di cui godeva nel Regno Unito, ai fini IVA, consentisse di escludere dall'esterometro, oltre che da *Intrastat*, le operazioni effettuate nei suoi confronti. Opposta è stata l'indicazione dell'Agenzia delle Entrate che, con un approccio inclusivo dell'ambito di applicazione oggettivo, ha chiarito che i soggetti passivi d'imposta italiani sono tenuti alla comunicazione tramite esterometro di "tutte" le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni, al sussistere delle seguenti circostanze:

- ♦ il soggetto non è stabilito in Italia;
- ♦ non rileva la natura del soggetto non stabilito;
- ♦ non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante ai fini IVA sul territorio nazionale.

A tal proposito si pongono una serie di criticità:

- 1) in primo luogo ci si domanda se anche gli enti non commerciali residenti che abbiano effettuato acquisti nell'ambito delle attività istituzionali (art. 30-*bis* D.P.R. n. 633/1972) per un importo superiore alla soglia fissata in euro 10'000 (art. 38, comma 5, lett. c, del Decreto Legge [D.L.] n. 331/1993) e, come tali, si sono identificati ai fini IVA, ovvero in caso di acquisti inferiori a tale soglia abbiano optato per il versamento dell'IVA in Italia, siano tenuti all'esterometro, oltre che all'invio del mod. Intra 12. In considerazione dell'esonero già previsto per i soggetti identificati ai sensi dell'art. 35-*ter* D.P.R. n. 633/1972, sembra di poter desumere che anche i suddetti enti non commerciali, privi di *status* di soggetto passivo IVA e identificati ai fini dell'assolvimento dell'IVA sugli acquisti UE, siano esclusi dall'adempimento in trattazione;
- 2) in secondo luogo ci si chiede se per gli enti non commerciali che esercitano anche attività commerciali in via non prevalente e che effettuano operazioni estere in entrambe le sfere (istituzionale e commerciale) si ponga l'obbligo di inviare un unico esterometro mensile che accolga sia gli acquisti esteri della sfera istituzionale, sia le operazioni estere della sfera commerciale rilevante ai fini IVA. Tale dubbio sorge dal fatto che il testo della risposta afferma che l'esterometro accoglie "tutte" le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni; quindi, debba includere anche le operazioni che il soggetto IVA pone in essere seppur in ambito esclusivamente istituzionale;
- 3) il terzo quesito attiene all'interpretazione da dare al punto 4.1.3. delle specifiche tecniche di trasmissione allegato al Provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018, che richiede

che i documenti da inserire nel tracciato dell'esterometro siano solo quelli risultanti da fatture ricevute e sottoposte a registrazione[5]. Invece, può accadere che le fatture provenienti da soggetti che usufruiscono di regimi IVA agevolati o speciali, o da casistiche simili a quella analizzata, possano non essere registrati nei registri IVA. Ci si chiede, quindi, se la facoltà di non registrare tali operazioni nel registro IVA acquisti comporti anche la facoltà o, addirittura, l'esonero dalla trasmissione dell'esterometro. Purtroppo, non risulterebbero pervenute chiare indicazioni in merito.

VI. La piattaforma Otello 2.0: effetti della trasmissione delle relative fatture

La risposta all'interpello n. 8/2019 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il dettagliante o l'esercente che utilizza la piattaforma Otello (*Online tax refund at exit: light lane optimization*)[6] per la fatturazione a turisti *extra-UE* (domiciliati o residenti al di fuori dell'UE) di beni destinati all'uso personale o familiare, aventi valore complessivo maggiore di euro 154,94 (IVA inclusa), da trasportare al proprio seguito al di fuori del territorio doganale dell'UE, è esonerato dalla trasmissione dell'esterometro. Si tratta delle fatture cd. *tax free shopping*, per le quali è previsto lo sgravio dell'IVA (art. 38-*quater* D.P.R. n. 633/1972) e l'obbligo dell'invio dei dati tramite il canale Otello. La risposta chiarisce che quest'ultimo adempimento e, precisamente, l'invio delle fatture tramite il suddetto canale dedicato rende superfluo ogni ulteriore comunicazione di natura fiscale. Pertanto, non occorre inviare la comunicazione dell'esterometro e non occorre trasmettere nuovamente la fattura elettronica al SdI.

Si ricorda, infatti, che a decorrere dal 1° settembre 2018, l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni relative al cd. *tax free*, dev'essere effettuata dal cedente in modalità esclusivamente elettronica. Tale invio, di per sé, risulta già consentire all'Agenzia delle Entrate l'acquisizione dei dati necessari alla corretta applicazione della disciplina IVA.

VII. I termini di trasmissione

All'indomani della proroga del termine previsto per la trasmissione dell'esterometro relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2019, ufficializzata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019, la Circolare Assonime riflette sulla tempistica dell'adempimento, prevista al momento e in via ordinaria, con cadenza mensile, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, per quanto concerne le fatture attive, oppure a quello della data in cui è ricevuto il documento comprovante l'operazione, per quanto riguarda le operazioni passive.

[5] Al punto 4.1.3 di tali specifiche tecniche si legge, infatti, che i dati da trasmettere devono riferirsi a "fatture ricevute [...] sottoposte a registrazione".

[6] Otello è il nuovo sistema telematico che ha digitalizzato il processo per ottenere il visto doganale per i beni in uscita dall'UE. Il visto viene telematicamente apposto sulla fattura elettronica che dà diritto allo sgravio diretto o al rimborso successivo dell'IVA.

[4] Cfr. Circolare n. 36/E del 21 aprile 2014, punto 4.

Tale tempistica è stata considerata troppo ravvicinata e parcellizzata nel contesto di un calendario fiscale già molto intenso. Per cui, Assonime esorta il legislatore a seguire lo stesso approccio adottato per sfoltire le scadenze del nuovo spesometro (ormai abrogato dall'art. 1, comma 916, della Legge [L.] n. 205/2017 [cd. "Legge di Bilancio 2018"]) con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019^[7]. Assonime caldeggia l'opportunità di una modifica normativa che preveda un obbligo di trasmissione con periodicità annuale o semestrale in uno dei prossimi veicoli normativi sottoposti ad *iter* parlamentare.

VIII. Conclusioni

La Circolare n. 11/2019 di Assonime ha il merito di proporre delle interpretazioni innovative e in linea con le esigenze di praticità e flessibilità richieste dalle nuove procedure di fatturazione elettronica che non possono rendere ulteriormente gravoso il diritto alla detrazione per quei soggetti esonerati dalla disciplina della fatturazione elettronica, nonché di chiarire fattispecie particolari fonte di incertezze nell'operatività commerciale.

[7] L'art. 1, comma 916, L. n. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) ha abolito l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro). Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2019 restano unicamente da comunicare le operazioni (attive e passive) da e verso l'estero.